

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 13/02/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2008, n. 43

Legge regionale 24.07.2001, n. 17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)" – Pubblicazione elenco iscritti all'Albo, comma 1, art. 5.

L'Assessore al Turismo ed Industria Alberghirea, On. Massimo OSTILLIO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente Settore Dott.ssa Marina Cancellara, riferisce quanto segue:

La legge regionale 24 luglio 2001, n.17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva Bed & Breakfast (affittacamere)", modificata, parzialmente, dall'art. 49 della I.r. n. 10 del 16 aprile 2007, a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt.5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", istituisce il servizio turistico denominato Bed & Breakfast e ne disciplina l'attività.

In particolare, l'art.4 (Adempimenti amministrativi) della richiamata I.r. n.17/2001 dispone:

- al comma 3: "Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti";
- al comma 5: "Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno, viene comunicato alla Regione, alla Provincia ed all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia ditale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva".

L'istituzione dell'Albo rientra quindi negli adempimenti amministrativi dei Comuni i quali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera della Regione Puglia, l'elenco aggiornato delle strutture ricettive esistenti, comprensivo di quelle che hanno cessato e/o non proseguono l'attività di che trattasi.

Il comma 1 dell'art.5 della citata I.r. n.17/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta Regionale con propria deliberazione è autorizzata a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

Per quanto sopra riportato l'Assesore al Turismo e Industria Alberghiera propone alla Giunta Regionale la pubblicazione dell'elenco anno 2007 degli iscritti all'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast, così come riportato nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, e di autorizzare il competente Ufficio a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.P.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 e s.m.i.:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n.7/1997, art.4 comma 4 lett. K) ed ai sensi della L.R. n.1712001, art. 5 comma 1.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- Vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della I.r. 24.07.2001 n.17 art. 5 comma, l'elenco degli iscritti all'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast, come allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso.

IL SEGRETARIO Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE On. Niche Vendola